



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 21 MAGGIO 2020

La presente adunanza è stata convocata con prot. n. /2020 in videoconferenza, con il sistema Microsoft Teams, secondo i Provvedimenti del Presidente nn. 1 – 2 - 3/2020 con allegato Regolamento, adottati in esecuzione delle disposizioni dell'articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, che si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19

È presente presso la sede dell'Ordine in Firenze, Viale Guidoni c/o Palazzo di Giustizia il Presidente Avv. **Giampiero Cassi**, con l'assistenza della Responsabile della Segreteria dell'Ordine, Sig.ra **Sandra Neri**.

Il Presidente accerta, procedendo alla loro identificazione, che sono collegati in videoconferenza, dalle postazioni site nei singoli domicili, i seguenti Consiglieri, i quali dichiarano tutti di stare attuando i loro rispettivi video collegamenti nel rispetto delle disposizioni di cui al suddetto Regolamento, nonché in conformità con il Regolamento sulla Privacy:

		pres.	entra	esce	ASS.
Avv. Manuela Cecchi	Consigliere Segretario	X			
Avv. Roberto Nannelli	Consigliere Tesoriere	X			
Avv. Gianluca Gambogi	Vice Presidente	X			13,00
Avv. Giuseppina Abbate	Consigliere	X			
Avv. Alessandra Bayon Salazar	Consigliere	X			
Avv. Gabriele Bonafede	Consigliere	X			
Avv. Jacopo De Fabritiis	Consigliere	X			
Avv. Francesco Facchini	Consigliere	X	11,20		
Avv. Francesco Gaviraghi	Consigliere	X			
Avv. Lapo Gramigni	Consigliere	X			
Avv. Salvatore Medaglia	Consigliere	X			
Avv. Andrea Noccesi	Consigliere	X		13,24	
Avv. Paola Pasquinuzzi	Consigliere	X			
Avv. Chiara Pescatori	Consigliere	X			
Avv. Carlo Poli	Consigliere	X		12,30	
Avv. Laura Ristori	Consigliere	X			
Avv. Sibilla Santoni	Consigliere				X
Avv. Antonio Voce	Consigliere	X			
Avv. Vanina Zaru	Consigliere	X			
Avv. Enrico Zurli	Consigliere	X			

L'adunanza si apre alle ore 10,44 con l'approvazione del verbale dell'adunanza del 15.05.2020 che è stato trasmesso ad ogni Consigliere mediante caricamento sulla piattaforma OneDrive unitamente alle proposte di delibera oggetto dell'ordine del giorno odierno e alla relativa documentazione. Il Presidente, secondo il Regolamento per la gestione delle adunanze in videoconferenza (allegato al Provvedimento del Presidente n. 3/2020), procede all'esame dei singoli punti all'ordine del giorno.

Il Presidente mette ai voti le singole proposte di delibera aventi ad oggetto i punti all'ordine del giorno di cui alla convocazione prot. ed invita tutti i Consiglieri videocollegati, ad esprimere uno ad uno, seguendo l'ordine alfabetico, il proprio voto mediante dichiarazione.

Sono state adottate n. 9 delibere delle quali è disposta la pubblicazione sul sito internet.

L'adunanza termina alle ore 13,40

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 21 MAGGIO 2020

DELIBERA n. 1

AUTORIZZAZIONE SPESE BIBLIOTECA DELL'ORDINE ABBONAMENTO BANCA DATI PLURIS ON LINE TOP

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto che è pervenuta da parte della Fondazione per la Formazione Forense (prot. nr. 5562) la richiesta di rinnovo per l'anno 2020 dell'abbonamento alla Banca dati Pluris online TOP in uso presso la Biblioteca dell'Ordine a seguito dell'offerta ricevuta da parte dell'Agente di Wolters Kluwer;
- preso atto che l'offerta di Wolters Kluwer prevede il rinnovo per l'anno 2020 a differenza del precedente contratto che aveva durata pluriennale, precisando che l'importo annuale pari ad €. 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA non risulta variato rispetto al precedente contratto;
- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010301 – Acquisti libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 22.000,00 (ventiduemila/00), e che ad oggi l'importo residuo nel capitolo è pari ad €. 14.619,94 (quattordicimilaseicentodiciannove/94), detratta la spesa oggetto della presente delibera;
- richiamata la delibera nr 4 del 13.11.2019;
- ritenuto opportuno accettare l'offerta di rinnovo della Banca dati Pluris online TOP;

DELIBERA

di autorizzare il rinnovo all'abbonamento alla Banca dati Pluris online TOP per l'anno 2020 per un importo complessivo pari ad €. 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto ed il Consigliere Tesoriere a sostenere le relative spese;

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 10,48.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 21 MAGGIO 2020

DELIBERA n. 2

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE
PROPOSTA DI CO. GRUPPO srl – UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA**

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Avv. Roberto Nannelli, considerato:

- che in data 4.5.2020 (all.1) è pervenuta all'Ordine la e-mail della Co.Gruppo srl, fornitore di servizi informatici per l'anno 2020, con cui è stata avanzata la proposta di destinare, senza incremento di costi, il dipendente di detta società destinato alla scansione degli atti di parte depositati presso il Giudice di Pace di Firenze a coadiuvare l'addetto all'Ufficio Spese di Giustizia di questo Ufficio Giudiziario allo scopo di supportarlo nell'inserimento delle istanze di liquidazione degli avvocati sul programma SIAMM e nell'emissione del mandato di pagamento;
- che detta proposta limita la suddetta utilizzazione al periodo emergenziale e cioè fino al 31.7.2020;
- che l'Ordine ritiene che detta proposta, oltre a non incrementare i costi, sia comunque condivisibile perché permetterà di liquidare più velocemente i compensi liquidati e spettanti agli avvocati;
- che comunque l'Ordine assume questa determinazione in ragione del periodo assolutamente emergenziale che ha comportato l'impossibilità della presenza di tutti gli addetti all'Ufficio per ragioni sanitarie e che pertanto, cessata tale fase, l'Ordine auspica che il personale addetto all'Ufficio Spese di Giustizia del Giudice di Pace di Firenze possa autonomamente provvedere all'evasione in tempi ragionevoli delle pratiche di pagamento sopra indicate;

DELIBERA

di accogliere la richiesta della CoGruppo srl sopra richiamata per il periodo fino al 31.7.2020 senza aggravio di costi per l'Ordine rispetto a quanto già concordato.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 10,50.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 21 MAGGIO 2020

DELIBERA n. 3

**PROTOCOLLO PER LA TRATTAZIONE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI
PREVIDENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE
NELLA FASE 2 DELL'EMERGENZA SANITARIA FINO AL 31.07.2020**

Il Consiglio, su relazione del Presidente,

vista la bozza di Protocollo per la trattazione delle controversie in materia di lavoro e previdenza nel periodo 12 – 31 luglio 2020 (prot. 5592 - 1), con la relativa comunicazione della Presidenza del Tribunale che propone al Consiglio dell'Ordine di sottoscrivere il suddetto Protocollo;

considerato che non sono stati riscontrati rilievi da segnalare e che, quindi, il documento suindicato è meritevole di approvazione e sottoscrizione;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di approvare la bozza del Protocollo per la trattazione delle controversie in materia di lavoro e previdenza nel periodo 12 – 31 luglio 2020 trasmessa dalla Presidenza del Tribunale, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione del suddetto Protocollo.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 10,58.

Il Presidente

Protocollo concernente le modalità di trattazione delle controversie in materia di lavoro e previdenza nel periodo 12 maggio – 30 giugno 2020 (31 luglio 2020 ex art. 3, I co., lett. i) D.L. 28/2020)

(delibera CSM 26 marzo 2020)

Periodo 12 maggio – 31 maggio

Verranno trattati unicamente: a) i procedimenti cautelari e urgenti di cui al punto A) nn. 2 e 10 del Decreto n. 60/2020 del Presidente del Tribunale; b) le cause fissate per la discussione ex art. 429 c.p.c.; c) previa anticipazione, le cause già fissate per la discussione ex art. 429 c.p.c. e rinviate d'ufficio ai sensi della disciplina legislativa in tema di emergenza COVID-19 (D.L. 11/2020, D.L. 18/2020, D.L. 23/2020); d) procedimenti nei quali è prevista la definizione con ordinanza (ad es. procedimenti antidiscriminatori, procedimenti cautelari che non necessitino di istruttoria); e) i procedimenti monitori.

Periodo 1° giugno – 30 giugno (31 luglio ex art. 3, I co., lett. i) D.L. 28/2020)

Verranno trattate tutte le cause compatibili con la trattazione scritta o da remoto; tutte le istruttorie verranno rinviate a data successiva al 30 giugno (31 luglio ex art. 3, I co., lett. i) D.L. 28/2020), fatta salva l'ipotesi in cui sia stata dichiarata l'urgenza ai sensi dell'art. 83, III co., lett. a) D.L. 18/2020.

Prime udienze: le cause la cui prima udienza sia stata originariamente fissata in data anteriore al 1° giugno verranno trattate solo ove la parte convenuta sia già costituita alla data dell'11 maggio, ovvero, se costituita successivamente, ove le parti facciano concorde richiesta di trattazione, mentre, in caso contrario, verranno rinviate a data successiva al 30 giugno (31 luglio ex art. 3, I co., lett. i) D.L. 28/2020); le cause la cui prima udienza sia stata originariamente fissata in data successiva al 1° giugno verranno invece trattate anche in caso di contumacia del convenuto.

Nel caso di rinvio della prima udienza a data successiva al 30 giugno (31 luglio ex art. 3, I co., lett. i) D.L. 28/2020), il termine a ritroso per la costituzione del convenuto verrà computato a decorrere dalla nuova data cui la causa è stata rinviata.

Trattazione scritta

La trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, VII co., lett. h) D.L. 18/2020 costituirà la forma ordinaria di trattazione dei procedimenti, con le seguenti modalità.

a. **Cause fissate per la decisione.**

Il Giudice assegnerà alle parti termine per memorie (10 giorni) e – fatta esclusione per l'ipotesi in cui la parte convenuta sia contumace - per repliche (5 giorni), indicando la data – successiva alla loro scadenza – in cui verrà depositata telematicamente la sentenza (emessa con motivazione contestuale o dispositivo), o, in alternativa, l'ordinanza che disponga per la prosecuzione del giudizio.

b. **Prime udienze.**

In caso di costituzione del convenuto, successivamente alla scadenza del termine per la costituzione di quest'ultimo verranno assegnati termini per repliche (con scadenza antecedente per parte ricorrente, e successiva per parte convenuta), assicurando che tra la data originaria dell'udienza e la scadenza del primo termine intercorrano almeno 15 giorni, in modo da consentire alle parti di effettuare un tentativo di conciliazione, sul quale le parti stesse potranno riferire nelle note depositate; successivamente al deposito delle repliche, il Giudice adotterà con ordinanza, depositata telematicamente, i provvedimenti per la trattazione o l'istruttoria della causa.

Per le prime udienze *ab origine* fissate dal 1° giugno in poi, in caso di mancata costituzione del convenuto, il ricorrente, entro il termine per essa previsto, dovrà depositare telematicamente la copia notificata del ricorso; ove venga rilevato un vizio nella notifica, ne verrà disposta la rinnovazione, mentre, ove la notifica venga ritenuta valida, verrà assegnato al ricorrente termine per deduzioni scritte, successivamente al cui deposito il Giudice adotterà con ordinanza, depositata telematicamente, i provvedimenti per la trattazione o l'istruttoria della causa.

c. **Procedimenti cautelari.**

Tanto in prima fase quanto in sede di reclamo, non verrà fissata udienza di comparizione delle parti, ma verrà assegnato il termine per la costituzione del resistente; entro tale termine, la parte ricorrente dovrà depositare telematicamente la copia notificata del ricorso.

In caso di costituzione del resistente, successivamente alla scadenza del termine per la costituzione di quest'ultimo verranno assegnati termini per repliche (con scadenza antecedente per il ricorrente, e successiva per il resistente); successivamente al deposito delle repliche, il Giudice (o, per i reclami, il Collegio) provvederà con ordinanza depositata telematicamente.

In caso di mancata costituzione del resistente, ove venga rilevato un vizio nella notifica, ne verrà disposta la rinnovazione con assegnazione di nuovo termine per la costituzione del resistente stesso; ove la notifica venga ritenuta valida, verrà assegnato al ricorrente termine per deduzioni scritte, successivamente al cui deposito il Giudice (o, per i reclami, il Collegio) provvederà con ordinanza, depositata telematicamente.

d. Completamento del fascicolo telematico.

Nell'ipotesi in cui taluni atti e/o documenti siano stati in precedenza depositati in forma cartacea, il Giudice potrà chiederne alle parti – che ne abbiano la disponibilità - l'inserimento della copia informatica nel fascicolo telematico.

e. Artt. 181 e 309 c.p.c.

In assenza dell'udienza, non potranno essere disposte la cancellazione dal ruolo ed estinzione del giudizio ex artt. 181 e 309 c.p.c.; ove le parti provvedano al deposito telematico degli atti di rinuncia e della correlativa accettazione, potrà invece essere emessa ordinanza depositata telematicamente di estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., eventualmente anche previa anticipazione di udienza fissata in data successiva al 30 giugno (31 luglio ex art. 3, I co., lett. i) D.L. 28/2020), e assegnazione alle parti di breve termine per conferma.

f. Conciliazione stragiudiziale.

In caso di conciliazione stragiudiziale, ove le parti depositino telematicamente il verbale e concludano in tal senso, la causa potrà essere definita con sentenza, depositata telematicamente, di cessazione della materia del contendere, eventualmente anche previa anticipazione di udienza fissata in data successiva al 30 giugno (31 luglio ex art. 3, I co., lett. i) D.L. 28/2020), e assegnazione alle parti di breve termine per conferma.

g. Conferimento di incarico al CTU.

Con l'ordinanza ammissiva della consulenza tecnica, depositata telematicamente, il Giudice indicherà il quesito e nominerà il CTU,

assegnando alle parti termine di cinque giorni per eventuali osservazioni. All'esito, confermerà o modificherà il quesito con ordinanza depositata telematicamente, che verrà notificata al consulente nominato; il CTU accetterà l'incarico e presterà giuramento mediante deposito di atto telematico, nel quale indicherà le modalità con cui assicurare il contraddittorio con i CTP, tramite comunicazioni informatiche (come previsto dall'art. 83, VII co., lett. h bis) D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020), e i termini richiesti per l'espletamento dell'incarico. Nel caso si tratti di indagine non esperibile in modalità esclusivamente cartolare, il CTU indicherà per l'inizio delle operazioni peritali una data successiva alla cessazione della disciplina emergenziale.

Dopo la ricezione dell'atto di accettazione dell'incarico, il Giudice emetterà, con ordinanza depositata telematicamente, i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.

Trattazione con modalità da remoto

Nel caso in cui venga ritenuta opportuna, in particolar modo quando sia essenziale la presenza delle parti, o comunque di soggetti diversi dai difensori, su concorde richiesta di questi ultimi potrà essere disposta la trattazione dei procedimenti con modalità da remoto. In tal caso, il Giudice indicherà con decreto depositato telematicamente la data e l'orario del collegamento tramite il programma *Microsoft Teams*; i difensori, almeno sette giorni prima di tale data avranno cura di depositare telematicamente una nota in cui indicheranno il proprio indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono attraverso il quale essi si rendono reperibili, nonché gli analoghi dati relativi ai propri assistiti.

L'Ufficio trasmetterà tempestivamente ai difensori, all'indirizzo di posta elettronica da essi comunicato, il *link* tramite il quale accedere al collegamento da remoto nella data e orario previamente indicati.

Nel caso di partecipazione delle parti da remoto, i rispettivi difensori attesteranno a verbale la loro identità.

Successivamente alla trattazione da remoto, il Giudice (o, per i reclami, il Collegio) provvederà: per le ordinanze, ivi comprese quelle che definiscono il procedimento, depositando telematicamente il provvedimento a seguito del successivo scioglimento della

riserva; per le sentenze, dando lettura al termine della camera di consiglio del dispositivo o della sentenza contestuale nell'ambito di un ulteriore collegamento da remoto con le parti (salva rinuncia di queste ultime a collegarsi per la lettura del provvedimento), e depositandoli telematicamente.

Si fa riserva di verificare le modalità con le quali le parti, eventualmente tramite i difensori muniti di procura ex art. 185 c.p.c., possano stipulare conciliazioni giudiziali nell'ambito della trattazione con modalità da remoto.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 21 MAGGIO 2020

DELIBERA n. 4

**COMUNICATO AIGA SU FONDO DI SOLIDARIETA' DELL'ORDINE
PER L'EMERGENZA DA COVID-19**

Il Consiglio,

preso atto della circolare inviata dall'associazione AIGA a margine della pubblicazione sul sito dell'Ordine della delibera del Consiglio n. 5 del 24 aprile 2020 in materia di Fondo di solidarietà dell'Ordine per le conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria;

dopo ampia discussione,

DELIBERA

di prendere atto della circolare stessa.

La presente delibera è stata adottata, con l'astensione dei Consiglieri Cecchi e Medaglia, all'unanimità dei restanti presenti, alle ore 12,00.

Il Presidente

aiga

Associazione Italiana :: ::
Giovani Avvocati :: ::
SEZIONE DI FIRENZE

COMUNICATO
COA FIRENZE - EROGAZIONI E BENEFICENZA
PER LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DERIVANTI
DALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19

“Nessuno è mai diventato povero per aver dato”
(Anna Frank)

Con Delibera n. 5 del 24/04/2020, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze ha approvato il Regolamento “erogazioni liberali e per la beneficenza per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19” costituendo per il 2020 un fondo straordinario iniziale di € 150.000,00 per le erogazioni liberali e per la beneficenza, con il dichiarato intento di dare un sostegno economico agli iscritti che si trovino in stato di estrema difficoltà nell'esercizio della loro professione in conseguenza della situazione emergenziale causata da Covid-19.

Ai sensi degli artt. 2 e 3 del succitato Regolamento, *condicio sine qua non* per la presentazione dell'istanza è lo “stato di estrema difficoltà dell'iscritto”: valutazione che compete a una Commissione Consiliare (art. 4) al termine di una fase istruttoria. L'elenco dei beneficiari del fondo, sebbene con indicazione delle sole iniziali, e l'importo erogato potranno essere a discrezione del COA resi pubblici (art. 8).

L'A.I.G.A. Sezione di Firenze, ritiene insufficiente lo strumento adottato, che - intervenendo solo in situazioni di grave e comprovata emergenza - finisce per mortificare i colleghi che si troveranno costretti a richiedere aiuto, senza fornire alcuna risposta alla

aiga

Associazione Italiana :: ::

Giovani Avvocati :: ::

SEZIONE DI FIRENZE

generalità degli iscritti, ed in particolare ai tanti giovani colleghi, che sono oggi i più colpiti dalla crisi.

Se infatti il protrarsi dell'attuale situazione ha e avrà gravi ricadute economiche sull'intero universo dell'avvocatura, nondimeno tali conseguenze saranno specialmente gravi proprio per i soggetti economicamente più deboli, con ricavi e redditi più bassi, quali sono tipicamente gli avvocati nei primi anni della professione.

In particolare, destano perplessità i parametri indicati all'art. 7 del Regolamento, ai quali la Commissione consiliare dovrebbe ancorare il proprio parere. Detti parametri, infatti, appaiono estremamente generici e slegati da elementi di certezza e lasciano alla Commissione, di fatto, un'estrema discrezionalità nella formazione della graduatoria. Ciò, a nostro avviso, priverebbe gli iscritti della possibilità di verificare il procedimento di formazione della graduatoria che, ragioni di opportunità e di trasparenza, la avrebbero dovuta ritenere auspicabile.

Ben consapevoli che l'assistenza non rientra tra i compiti istituzionali dell'Ordine e che altri sono gli enti a ciò deputati, cionondimeno in un momento di così profonda difficoltà, anche economica - basti vedere quanti avvocati hanno fatto richiesta del reddito di ultima istanza (c.d. bonus dei 600 euro) - ci saremmo aspettati una scelta più coraggiosa da parte del COA di Firenze, quale, ad esempio, la riduzione del contributo annuale della quota associativa nei primi anni di iscrizione all'albo o, comunque, al di sotto di una determinata soglia di reddito, ed eventualmente l'annullamento della stessa per i praticanti abilitati e semplici (peraltro in linea con altri COA).

Tali misure non avrebbero cambiato le sorte degli iscritti, né risollevato i Colleghi dai nefasti effetti

aiga

Associazione Italiana :: ::

Giovani Avvocati :: ::

SEZIONE DI FIRENZE

collegati alla pandemia, ma avrebbero sicuramente rappresentato un segnale tangibile di aiuto economico, di cui tutti (o quasi tutti) avvertono l'effettiva necessità.

*A.I.G.A. Sezione Firenze
- Il Direttivo di Sezione -*



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 21 MAGGIO 2020

DELIBERA n. 5

**MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
RICHIESTA INVIO CONTO ANNUALE 2018**

Il Consiglio,

preso atto della comunicazione pervenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze circa l'inadempimento relativo all'invio del Conto annuale per l'anno 2018 (prot. 4870 – all. 1);

considerato che questo Ordine con delibera n. 11 del 18.12.2019, qui da intendersi integralmente richiamata, ha dichiarato di non ritenersi tenuto a dare corso all'onere in questione;

tutto ciò premesso,

DELIBERA

di confermare quanto contenuto nella delibera n. 11 del 18.12.2020, nello specifico di non ritenersi tenuto a dare corso all'onere di cui sopra, dandone comunicazione allo scrivente come da testo di risposta allegato.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei restanti presenti, alle ore 12,25.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 21 MAGGIO 2020

DELIBERA n. 6

PREFETTURA DI FIRENZE PROPOSTA PROTOCOLLO LOCAZIONI

Il Consiglio,

premessi quanto segue:

- preso atto dell'invito rivolto dal Prefetto di Firenze a questo Consiglio dell'Ordine per partecipare al Tavolo operativo istituito presso la Prefettura per la redazione, relativamente ai rapporti di locazione aventi per oggetto gli immobili destinati all'esercizio di attività imprenditoriali e/o commerciali, di Linee guida alle quali i locatori e i locatari possano ricorrere e/o attenersi per la formazione di accordi al fine di superare le situazioni di difficoltà determinate dall'emergenza Covid 19;
- ritenuto che si tratta senza dubbio di una meritevole iniziativa, diretta ad offrire un interessante strumento per la definizione delle controversie che inevitabilmente si verificheranno in relazione ai rapporti di locazione suindicati;
- rilevato che il Consiglio dell'Ordine è consapevole del fatto che le attuali disposizioni legislative si rivelano inadeguate per dirimere le controversie in materia locatizia (e non solo), che saranno originate dalla situazione emergenziale determinata dal Covid 19, per cui è auspicabile che le Associazioni delle categorie interessate individuino Linee guida finalizzate alla composizione di tali controversie, conseguendo il meritevole scopo che ha ispirato la costituzione del Tavolo suindicato;
- rilevato che è senza dubbio opportuna la partecipazione a tale Tavolo di Enti Pubblici, quali la Prefettura di Firenze, il Comune di Firenze, la Città Metropolitana di Firenze, l'Agenzia delle Entrate e la Camera di Commercio, i quali hanno, tra le loro funzioni, la tutela di interessi pubblici e generali;
- rilevato, altresì, che risulta opportuna a detto Tavolo la partecipazione delle Associazioni delle categorie interessate, le quali, tra le loro funzioni, hanno la rappresentanza degli interessi dei loro associati pure sotto un profilo politico e/o negoziale, così come pare opportuna la presenza del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili, posto che i suoi iscritti svolgono attività di assistenza e di consulenza alle imprese;
- dato atto che questo Consiglio dell'Ordine ha molto apprezzato l'invito rivolto dal Prefetto al Consiglio stesso per una sua partecipazione al Tavolo in questione, ritenendo detto invito un segno di grandi attenzioni e considerazione nei confronti dell'Avvocatura;
- ritenuto, peraltro, che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha la rappresentanza istituzionale degli iscritti esclusivamente in relazione ai compiti affidatagli dall'ordinamento, tra cui non rientrano quello della rappresentanza politica e/o negoziale, né l'indicazione di Linee guida per la risoluzione delle controversie;
- rilevato, altresì, che non rientra nei compiti del Consiglio dell'Ordine quello di fornire indicazioni agli iscritti circa le condotte che questi ultimi, nell'esercizio del diritto di difesa, devono tenere nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme di legge, né il Consiglio dell'Ordine ha il potere di imporre agli iscritti di attenersi a Linee guida frutto di una negoziazione volontaria;

- rilevato, inoltre, che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si trova in una posizione particolare, nonché diversa rispetto agli Enti e/o Associazioni che partecipano al Tavolo in questione, perché i suoi iscritti sono destinati ontologicamente ad assistere parti contrapposte nelle controversie suindicate e, nell'esercizio della loro attività difensiva, devono poter interpretare e applicare, in piena autonomia, nell'interesse dei rispettivi clienti e nell'osservanza dei doveri di diligenza, competenza e correttezza, le norme legislative che sono oggi in vigore e/o che saranno emanate in futuro, liberi ovviamente di consigliare ai propri assistiti di conformarsi a Linee guida di natura negoziale, quali quelli che potrebbero costituire il risultato dei lavori del Tavolo summenzionato, ma liberi anche di consigliare ai propri assistiti di non conformarsi a dette Linee guida;
- considerato che la partecipazione di questo Consiglio dell'Ordine al Tavolo suindicato determinerebbe necessariamente che lo stesso dia il suo fattivo contributo riguardo alla redazione delle suddette Linee Guida, poiché una sua presenza passiva e/o inattiva risulterebbe priva di qualsiasi utilità o ragione;
- ritenuto che un concorso del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze alla redazione di tali Linee guida costituirebbe, per forza di cose, un avallo delle stesse da parte di detta Istituzione e potrebbe essere interpretata anche come una sollecitazione agli iscritti a conformarsi alle Linee guida medesime;
- rilevato, dunque, che la partecipazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze alla redazione di tali Linee guida potrebbe influenzare e limitare l'esercizio del diritto di difesa da parte dei propri iscritti, determinando da parte del Consiglio stesso un condizionamento dei propri iscritti medesimi (anche solo potenziale) nell'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito;
- ritenuto, quindi, che, alla luce delle suesposte considerazioni, motivi di opportunità depongano nel senso che questo Consiglio, pur con rammarico, debba declinare l'invito a partecipare al Tavolo suindicato;


tutto ciò premesso e ritenuto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

DELIBERA

di non aderire all'invito di partecipare al Tavolo tecnico istituito presso la Prefettura di Firenze di cui in premessa.

La presente delibera è stata adottata, a maggioranza dei presenti, alle ore 12,00.

Il Presidente





CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 21 MAGGIO 2020

DELIBERA n. 7

DELEGHE PER INTERLOCUZIONI CON UFFICI GIUDIZIARI

Il Consiglio,

preso atto della opportunità di interloquire direttamente con i referenti direttivi e/o semidirettivi di specifici uffici giudiziari per affrontare le criticità derivanti dalla gestione organizzativa e logistica in conseguenza dei provvedimenti adottati in periodo di emergenza sanitaria,

DELIBERA

di incaricare il Consigliere Segretario per l'interlocazione con il Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale ordinario di Firenze ed il Consigliere Lapo Gramigni con i referenti dell'area penale circa le richieste di aumento dell'organico amministrativo degli uffici per il lavoro in sede.

La presente delibera è stata adottata, con l'astensione del Consigliere Segretario e del Consigliere Gramigni, all'unanimità dei restanti presenti, alle ore 13,10.

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 21 MAGGIO 2020

DELIBERA n. 8

MANIFESTO DELLA GIUSTIZIA COMPLEMENTARE ALLA GIURISDIZIONE

Il Consiglio, su relazione del Presidente,

letto il documento approvato dall'Assemblea dell'Organismo Congressuale Forense i 16 maggio 2020 (all. 1) con il quale OCF, pur auspicando quanto prima una sostanziale ripartenza del sistema Giustizia a garanzia e tutela di un valore irrinunciabile qual è la Giurisdizione, ha ritenuto che le procedure complementari al sistema Giustizia (c.d. ADR, in particolare mediazione e negoziazione assistita) nel contesto socio-economico emergenziale possano costituire, così come disciplinate dalla normativa vigente, uno strumento praticabile per rispondere alla richiesta di tutela dei diritti;

presa visione del *Manifesto della Giustizia Complementare alla Giurisdizione* formulato nell'ambito del Tavolo sulle Procedure stragiudiziali civili e commerciali, costituito dal Ministero della Giustizia ed al quale l'Avvocatura ha partecipato come interlocutore qualificato;

ritenuto di poter condividere, in questo particolare momento di difficoltà, il sostegno al ricorso, ovviamente su base volontaria relativamente alla materie per le quali non siano obbligatorie per legge, alle procedure di mediazione e di negoziazione, per come già disciplinate, quali strumenti di composizione delle crisi, in funzione complementare alla giurisdizione, fermo restando il valore irrinunciabile della giurisdizione stessa;


tutto ciò premesso,

DELIBERA

di condividere il deliberato dell'Organismo Congressuale Forense e di aderire al "*Manifesto della Giustizia Complementare alla Giurisdizione*".

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 13,20.

Il Presidente



In questo momento di grave crisi della giurisdizione, determinata dalla emergenza sanitaria in corso, che ha causato la paralisi totale per circa due mesi delle attività degli uffici giudiziari, che peraltro non riusciranno, per inefficienze connaturali al sistema, a normalizzarsi in tempi brevi, le procedure alternative alla giurisdizione (cd ADR), mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato, possono rappresentare gli strumenti in grado di supplire alla impasse della giustizia civile, offrendo risposte celeri ed efficienti alle istanze dei cittadini.

L'obiettivo dichiarato del Ministero di Giustizia, con la costituzione del Tavolo sulle Procedure stragiudiziali in ambito civile e commerciale, è stato quello di pervenire ad un modello moderno ed efficiente per la soluzione dei conflitti, perseguendo non soltanto l'innovazione tramite la circolazione di nuove pratiche, ma anche la deflazione del contenzioso.


L'Avvocatura è stata chiamata ad essere interlocutore qualificato su questo rilevante tema di precipuo interesse e competenza.

I lavori hanno prodotto il *"Manifesto della Giustizia complementare della giurisdizione"* che attesta significativamente che, tra le ADR, la mediazione e la negoziazione assistita rappresentano, in particolare in questo momento storico, l'opportunità concreta per far fronte alla sostanziale chiusura del "sistema giustizia" e, quindi, alla indubitabile mancata risposta della tutela dei diritti che i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni chiedono ai Tribunali.

Viene affermato che si tratta, infatti, di una risposta certa, concreta e pronta perché questi due strumenti in particolare restituiscono la soluzione del conflitto ai protagonisti in piena attuazione e come massima espressione dei diritti della personalità costituzionalmente garantiti.

La negoziazione assistita, così come la mediazione sono già disciplinate e praticate da tempo e sono procedure che si possono svolgere a distanza avvalendosi delle piattaforme che oggi sono diventate familiari per il lavoro, la scuola e il processo. E sono perfettamente compatibili con le misure di distanziamento sociale.

In tal senso si è peraltro espresso anche il CNF nel documento contenente suggerimenti agli Organismi di mediazione forense in merito al DL n.18/2020, indirizzato in data 8 maggio 2020 ai Presidenti dei COA ed ai Responsabili degli Organismi di mediazione,



incoraggiandoli ad utilizzare questo strumento nel periodo dall'11 maggio al 31 luglio 2020.

Rappresentano inoltre una risposta concreta ed efficace perché consentono di analizzare le motivazioni intrinseche del conflitto e lavorano sugli interessi delle parti; come pure per la presenza necessaria degli avvocati e del mediatore professionale - che nella stragrande maggioranza dei casi è anch'egli un avvocato - che mettono tutti a frutto al meglio le loro capacità di analisi e valutazione critica della fattispecie e di negoziazione degli interessi e diritti in gioco.

Per queste ragioni si ritengono queste procedure complementari al sistema giustizia: ora con il vuoto della giustizia "sospesa" o "rinvitata", in attesa di una ripresa che sarà difficilmente sostenibile anche per la conflittualità che deriverà dalla mancanza di liquidità, serve gestire il contenzioso in maniera efficace e gli avvocati vi trovano pieno e rilevante ruolo nell'immediatezza che, per contro, è a loro negato nel processo, quantomeno sino al periodo post feriale.

Il Manifesto, per la sua semplicità, per il suo messaggio chiaro e condiviso nel mondo giuridico, ossia mettere la mediazione e la negoziazione assistita al servizio dell'emergenza, ma anche per la sintesi dei valori che rappresenta, ha ottenuto il sostegno convinto di molte personalità dell'Accademia, della Giustizia, come Paolo Grossi Presidente emerito della Corte Costituzionale, del mondo delle Imprese per il tramite di Unioncamere e dell'Avvocatura con il Consiglio Nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense.

E' pienamente condivisibile che questa sia una risposta idonea in particolare all'emergenza; occorre, invero, gestire presto e bene le relazioni conflittuali trovando soluzioni adeguate che siano anche capaci di ripristinare la "pace sociale", come quelle frutto delle negoziazioni nell'ambito delle menzionate procedure.

Il contenzioso, compreso quello che deriva dall'impossibilità o dall'eccessiva onerosità della prestazione che si acuirà in ragione del *lockdown* - potrà così essere gestito subito, valorizzando gli interessi e trovando soluzioni adeguate alla crisi temporanea del rapporto contrattuale in essere traumaticamente colpito.

L'emergenza impone un cambio di prospettiva rispetto alla giurisdizione alla quale la mediazione e la negoziazione assistita non devono più essere considerate alternative ma per l'appunto



complementari offrendo una importante opportunità solutoria a chi si rivolge agli operatori del diritto chiedendo la tutela dei propri diritti, soprattutto nell'ambito civile e commerciale regolando e ripristinando fisiologicamente i rapporti di convivenza quotidiana, di lavoro e personali.


Il Manifesto rappresenta dunque un messaggio culturale di una giustizia anche fuori dal processo, alla cui diffusione l'Avvocatura ha lavorato intensamente nell'ultimo decennio, ampiamente condiviso nel corso del dibattito interno alla assemblea ed è convintamente sostenuto da OCF che vi ha formalmente aderito in piena adesione ed in applicazione ai deliberati Congressuali di Rimini, Catania e Roma in tema.

In questo momento di emergenza, in sintesi, non può mancare da parte dell'Avvocatura una piena consapevolezza della inadeguatezza della risposta giudiziaria – purtroppo vissuta quotidianamente - ed occorre non solo reagire per ripristinare quella Sede come “luogo” di tutela dei diritti, ma anche trovare un “luogo” complementare, dove cittadini e imprese possano trovare risposte ed uscire con rapidità e soddisfazione degli impasses dei contenziosi.

In quel “luogo” - contesto - deve essere presente e proattiva l'Avvocatura che deve esercitare professionalmente un ruolo centrale sia con i suoi Organismi forensi di mediazione che con gli Avvocati mediatori capaci di garantire un'elevata qualità alla mediazione, che ancora con gli Avvocati che assistono le parti al tavolo del negoziato sia in ambito di Mediazione che di Negoziazione Assistita.

Alleghiamo il testo del Manifesto approvato all'unanimità dall'Assemblea di OCF affinché divenga parte integrante di questo documento.

16 maggio 2020



Manifesto della Giustizia Complementare alla Giurisdizione

UNA RISPOSTA CONCRETA ALL'EMERGENZA ECONOMICA E SOCIALE

Nella situazione di grave emergenza nella quale versa il nostro Paese, la politica della giustizia non può fare a meno di considerare che c'è un modo per affrontare alcuni gravissimi problemi che coinvolgono tutti, cittadini, imprese, associazioni, pubblica amministrazione, nell'inevitabile rallentamento dell'operatività del sistema giustizia.

Il modo è quello di confidare nella funzione alta della strada complementare alla giurisdizione.

Negoziazione e mediazione, pratiche ormai note al nostro ordinamento e ai professionisti del conflitto, da tempo oggetto di incentivi anche a livello europeo, sono la sponda di soccorso e assistenza di tutti quei cittadini e di quelle imprese che hanno bisogno di trovare una soluzione celere per la gestione dei loro conflitti che, se già pendenti presso i giudici del Paese vedranno rinviarne necessariamente l'esito, se ancora non azionati rimarranno senza risposta per lungo tempo.

La negoziazione e la mediazione possono oggi più che mai offrire l'opportunità di una soluzione tempestiva e conveniente per entrambe le parti della lite.

La rinegoziazione di un contratto in condizioni di eccessiva onerosità sopravvenuta o per il sopravvenire di una causa di risoluzione, le controversie di qualsiasi tipo e natura da cui dipendeva la prestazione di una somma di denaro, i rapporti in crisi di natura societaria e commerciale in genere la cui soluzione sarebbe stata decisiva per la riorganizzazione dell'impresa, le relazioni critiche fra la banca e i suoi clienti che richiedono una cura particolare delle possibili condizioni di risanamento, le pretese verso la pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese in attesa di risposta, sono solo una minima parte delle situazioni che, in mancanza di un

intervento dedicato e congruo, renderanno la giustizia di questo Paese gravemente insostenibile.

Occorre prendere atto che in un momento come quello che stiamo attraversando abbiamo a disposizione mezzi potenti per la gestione efficiente del cambiamento.




Si può chiedere

- - agli **Avvocati** di lavorare con convinzione e massimo impegno, considerata la mole del contenzioso, nelle sedi negoziali della composizione bonaria dei conflitti, nell'interesse dei cittadini e delle imprese loro clienti
- - ai **Giudici** di concedere alle parti delle cause pendenti quello stesso tempo generato dall'inevitabile differimento delle udienze affinché trovino una soluzione secondo i loro interessi, con senso di responsabilità e spirito di collaborazione
- - ai **Mediatori** di lavorare tanto e bene, portando la loro competente assistenza alle parti del conflitto, in via telematica fino a quando sarà necessario e in presenza appena possibile
- - ai **Cittadini** tutti di aprirsi al dialogo esercitando la loro capacità di esprimere il disagio, ma anche di proporre soluzioni, affidandosi ai loro consulenti e al ruolo di chi con competenza li guida nella pacifica ricerca dell'accordo
- - alle **Imprese** di attivarsi con fiducia e con impegno verso la soluzione delle criticità dei rapporti commerciali, di usare tutta la loro capacità strategica e di visione del futuro per affrontare in modo costruttivo le difficoltà del momento e del *post* emergenza
- - all'**Accademia** di compiere uno sforzo ulteriore per offrire una formazione di alto livello adeguata all'esigenza dei professionisti del conflitto di acquisire le più qualificate competenze tecniche in mediazione e negoziazione
- - alla **Pubblica Amministrazione** di adottare strumenti e pratiche che realizzano la comunicazione efficace e, in particolare, la conquista di fiducia da parte del cittadino
- - al **Governo** di ascoltare e adottare discipline, prassi e valori a beneficio dei cittadini, dei professionisti, delle imprese, dell'azione pubblica.

L'attuale momento storico, oltre a rivoluzionare le abitudini quotidiane di ciascuno di noi, ha visto fare ampio uso della legislazione d'urgenza.

La normativa emergenziale emanata in questi giorni si è occupata espressamente e per la prima volta contemporaneamente di tutti i settori del sistema Giustizia: civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria, penitenziaria, stragiudiziale.



Sia sufficiente segnalare le misure di cui agli artt. 88 e 91 del decreto legge 18/2020 che prevedono, rispettivamente, ipotesi di risoluzione dei contratti in materia di soggiorno e acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, per impossibilità sopravvenuta della prestazione, nonché l'esclusione della responsabilità del debitore in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento.

Entrambe le misure determineranno un elevato grado di contenzioso o comporteranno una diversa gestione del contenzioso già in essere.

Al fine di evitare un ulteriore rallentamento del servizio Giustizia a causa del contenzioso di natura emergenziale, è sicuramente utile e opportuno affidarne la gestione, per quanto possibile e nel rispetto della legge, alla pratica dell'autonomia privata assistita da professionisti competenti e dal mediatore dei conflitti, cioè nella sede ove è possibile il confronto costruttivo delle posizioni e degli interessi e il perseguimento di soluzioni strategiche a vantaggio di tutte le parti.

In tal senso, la mediazione civile e commerciale e la negoziazione che negli ultimi anni, pur con difficoltà, hanno contribuito a migliorare la gestione delle fasi patologiche dei rapporti giuridici, nonché a ridurre il contenzioso giudiziale, possono essere strumenti di potente ausilio nell'attuale processo di regolamentazione emergenziale.

Da non sottovalutare, inoltre, l'indiscussa efficacia della mediazione come collante sociale, non solo per la riattivazione di una comunicazione interrotta fra le parti del conflitto, ma anche per la generale condivisione dei valori dell'autonomia, della consapevolezza e della responsabilità, volano di rinascita delle relazioni sociali.

La coesione sociale è l'esito tipico della mediazione, la grande sfida del nostro impegno, il presupposto della rinascita anche economica del Paese.

La pratica della mediazione potrà essere l'antidoto per disinnescare l'inevitabile esacerbarsi dei conflitti in un tessuto sociale profondamente lacerato.

28 Marzo 2020



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 15 MAGGIO 2020

DELIBERA n. 9

**PARERE RICHIESTO DA AVV. STEFANO FUSI
in merito alla testimonianza in una causa di prossimo congiunto del difensore**

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premessi:

- che con comunicazione del 5 maggio 2020 (prot. n. 5079) l'Avv. Stefano Fusi ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;
- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;
- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente della Commissione Pareri Avv. Laura Ristori.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 13,26.

Il Presidente